

ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE
Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133 Telefono: 081.9226806

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA LEGGE
7 AGOSTO 1990, N. 241**

ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE
Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133 Telefono: 081.9226806

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - SOGGETTI LEGITTIMATI

**ARTICOLO 4 - RICHIESTA DEI CONTRIBUTI O DEI VANTAGGI
ECONOMICI**

**ARTICOLO 5 - ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DELLE UTILITÀ
RICHIESTE**

ARTICOLO 6 - RELAZIONE E RENDICONTO

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE
Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133 Telefono: 081.9226806

ARTICOLO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise (di seguito "OBCM");
 - b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'OBCM, funzionali allo svolgimento di iniziative rientranti nelle funzioni istituzionali dell'ente.

ARTICOLO 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, con il presente regolamento si intende definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e attribuzione di vantaggi economici, in modo da individuare procedure tese ad accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la relativa concessione e/o attribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché funzionali al controllo sull'effettivo utilizzo dei contributi concessi o dei vantaggi economici attribuiti per gli scopi richiesti.
2. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici possono riguardare:
 - a) iniziative (studi, convegni, pubblicazioni, programmi, ecc.) di alto pregio scientifico in materie di specifico interesse per la categoria dei biologi;
 - b) iniziative di sostegno in favore di biologi iscritti agli albi dei rispettivi Ordini di appartenenza, colpiti da problematiche reputate meritevoli di ausilio da parte della OBCM, qualora si tratti di questioni potenzialmente in grado di interessare un numero più ampio di biologi ovvero qualora si ritenga che l'intervento sia opportuno a tutela della dignità della professione.
3. Il Consiglio Direttivo dell'OBCM, con propria motivata delibera, può valutare di concedere contributi o attribuire vantaggi economici anche per iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non possono:
 - avere finalità di lucro o di promozione commerciale. È ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione di spazi pubblicitari purché non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro della professione di Biologo secondo la prudente valutazione del Consiglio Direttivo dell'OBCM;

ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE
Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133 Telefono: 081.9226806

- essere organizzate, promosse o sostenute da partiti o movimenti, fondazioni e organizzazioni, comunque denominate, di diretta appartenenza politica e/o religiosa;
- avere finalità non coerenti con quelle cui la OBCM è funzionalmente deputata;
- essere organizzate da soggetti in conflitto di interessi con l'OBCM.

ARTICOLO 3

SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Le richieste di contributo e le domande di contribuzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), possono essere presentate da:
 - a) pubbliche amministrazioni, istituzioni scientifiche e universitarie o loro articolazioni;
 - b) associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata.
2. Le richieste di contributo e le domande di contribuzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono essere presentate da ogni biologo iscritto all'albo del rispettivo Ordine di appartenenza.

ARTICOLO 4

RICHIESTA DEI CONTRIBUTI O DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi o all'attribuzione di vantaggi economici sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione. In prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell'Ente può valutare ciascuna richiesta indipendentemente dallo specifico accantonamento annuale, purché vi sia copertura.
 - 1.bis. Il contributo economico e/o l'attribuzione di vantaggi economici non può superare l'importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna richiesta.
2. La domanda di concessione di contributi o di attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 2 deve contenere:
 - a) una dettagliata illustrazione dell'iniziativa da cui emerga la coerenza della stessa con le finalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, e l'assenza delle ragioni ostative di cui all'art. 2, comma 4;
 - b) la natura del soggetto richiedente; nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dovranno essere dettagliatamente illustrate le condizioni richieste da tale disposizione; nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dovrà essere indicato il numero di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza;
 - c) la quantificazione del contributo e/o la specificazione del vantaggio economico richiesti;

ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE

Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133 Telefono: 081.9226806

- d) un dettagliato programma economico/finanziario dell'iniziativa, con indicazione analitica della misura delle utilità richieste e dei relativi percettori;
- e) l'impegno a depositare una dettagliata relazione e un rendiconto analitico dell'iniziativa al termine della stessa, ovvero a intervalli predeterminati qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa, e a non modificare le finalità dell'iniziativa né il programma di spesa;
- f) per le richieste di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), l'indicazione di un referente;
- g) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 nonché alla eventuale pubblicazione dell'iniziativa sul sito istituzionale della OBCM;
- h) l'impegno a comunicare, tempestivamente, qualunque variazione rispetto alle indicazioni fornite;
- i) l'accettazione espressa che, in caso di violazione degli impegni assunti, l'OBCM può esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero la restituzione del controvalore del vantaggio economico attribuito, salvi gli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 5

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DELLE UTILITÀ RICHIESTE

1. Sulla richiesta di concessione di contributi o di attribuzione di vantaggi economici si pronuncia il Consiglio Direttivo dell'OBCM nei 30 giorni successivi alla sua presentazione.
2. La richiesta, completa di tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, deve essere indirizzata al Presidente della OBCM, il quale può riservarsi di provvedere in prima persona alla relativa istruttoria ovvero demandarla a uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente o il componente del Consiglio Direttivo delegato accertano, anzitutto, la completezza della richiesta; in mancanza di uno o più degli elementi di cui all'art. 4, i richiedenti vengono invitati alla relativa integrazione. La richiesta di integrazione sospende il termine di cui al comma 1.
4. Terminata l'istruttoria, il Presidente o il componente del Consiglio Direttivo delegato illustrano alla prima seduta utile la richiesta. Il Consiglio Direttivo si pronuncia con delibera motivata.
5. In caso di accoglimento della richiesta, la OBCM concederà le utilità richieste secondo il programma approvato.

ARTICOLO 6

RELAZIONE E RENDICONTO

1. I soggetti destinatari delle utilità concesse o attribuite sono tenuti a produrre una dettagliata e documentata relazione dell'iniziativa al termine della stessa ovvero a

ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE

Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133 Telefono: 081.9226806

intervalli predeterminati, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa, da cui sia possibile evincere il rispetto degli impegni assunti al momento della richiesta.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i soggetti destinatari delle utilità concesse o attribuite sono tenuti a presentare un dettagliato e documentato rendiconto al termine dell'iniziativa ovvero a intervalli predeterminati, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'iniziativa stessa.

3. In caso di mancata presentazione delle relazioni e dei rendiconti ovvero laddove dal loro esame emerga la violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 2, la OBCM può esigere la restituzione del contributo eventualmente già concesso e rifiutarsi di provvedere alla erogazione della parte residua ovvero la restituzione del controvalore del vantaggio economico attribuito, salvi gli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 7

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito della OBCM.